

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1117</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al  
30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di re-  
golarizzazione delle posizioni contributive previdenziali

*Presentato l'11 gennaio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nel disporre agevolazioni in materia di fiscalizzazione dei contributi sociali di malattia con effetti limitati nel tempo (30 novembre 1983), ha deferito ad un'apposita commissione tecnica, presieduta dal Ministro del la-

voro e della previdenza sociale, il compito di definire in tempi brevi l'elaborazione di proposte intese ad un riordino strutturale ed organico dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione medesima.

In effetti, la commissione avrebbe dovuto individuare e suggerire iniziative in direzione, del resto già tracciata dalla leg-

ge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), della graduale eliminazione di quegli oneri di contribuzione che sono da definire impropri in quanto destinati a finanziare interventi, quali sono quelli in materia di assistenza sanitaria, rivolti non già ai lavoratori ma al cittadino in quanto tale.

Senonché il conseguimento dei propositi tracciati nel ricordato articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983 non ha ancora potuto trovare attuazione in conseguenza dei noti eventi politici che hanno dato luogo all'anticipata chiusura dell'VIII legislatura.

V'è, per altro, da considerare, in risposta a chi dovesse eccepire l'eccessiva frammentarietà e ripetitività delle iniziative nelle adottate normative in materia, che le norme medesime, ancorché limitate quanto a destinatari e durata, non sono state, tuttavia, prive di logica interna. In effetti, si è inteso operare in funzione del ricordato principio secondo il quale va desgiunto, sia pure con gradualità, il momento previdenziale propriamente considerato da quello assistenziale, senza perdere di vista, nel contempo, l'obiettivo, particolarmente avvertito nel contingente momento dell'economia del paese, di dar corso ad una politica di contenimento del costo del lavoro mirato ad una selezione nell'attribuzione degli sgravi a sostegno dei settori produttivi più esposti a fenomeni di congiuntura sfavorevoli e, pertanto, ritenuti meritevoli di particolari sostegni.

Inoltre, i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali sono anche da considerare quali strumenti di intervento congiunturale di politica economica diretti a ridurre o, quanto meno, a contenere il costo del lavoro in una prospettiva di freno alla lievitazione dei prezzi e, quindi, del tasso di inflazione, con effetti positivi anche sotto il profilo del mantenimento e dell'ampliamento della quota di mercato internazionale specie in considerazione dell'elevato livello degli oneri sociali, in Italia, nel settore dell'industria.

In conclusione ben può dirsi che i contenuti dei provvedimenti di fiscalizza-

zione fino ad oggi intervenuti siano stati bilanciati su delicati equilibri che occorre certamente salvaguardare, beninteso, in via provvisoria.

Non appare, infatti, opportuna una interruzione dei benefici in parola nel mentre si procede allo studio dell'organico riordino della materia e ciò tenendo conto, anche, dei contenuti dell'accordo tra Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del 22 gennaio 1983 nel quale il potere pubblico è impegnato a garantire una fiscalizzazione di pari incidenza percentuale a quella raggiunta nel corso del 1982.

È per tali motivi che si ritiene di dover intervenire con il presente provvedimento che differisce la disciplina contenuta nell'articolo 1 del ricordato decreto-legge n. 17 del 1983, scaduta nel mese di novembre dell'anno 1983, a tutto il prossimo mese di aprile.

Contemporaneamente si è ritenuto non potersi prescindere dal porre riguardo al provvedimento di condanna assunto dalla Corte di giustizia nei confronti del nostro paese per non essersi esso conformato alla decisione della Commissione della Comunità economica europea del 15 settembre 1980 che aveva imposto di eliminare la diversificazione esistente tra le misure di fiscalizzazione per il personale maschile e per il personale femminile in quanto essa, favorendo talune produzioni ad elevato impiego di manodopera femminile, costituisce un aiuto vietato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo I del trattato della CEE.

La determinazione qui adottata, in quanto riduce a decorrere dal 1° gennaio 1984 l'accennato divario, intende proporre all'attenzione degli organi comunitari l'intendimento di muoversi nella direzione da essi richiesta e contenere, nel contempo, in misure che si reputano di sopportabilità gli effetti negativi per le aziende a forte concentrazione di manodopera femminile.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel prevedersi la proroga fino al 30 aprile 1984 delle disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri so-

ciali scadute alla data del 30 novembre 1983, si è ridotto di 0,50 punti la fiscalizzazione per il personale femminile elevandosi, contemporaneamente, di 0,13 punti la misura per il personale maschile in modo da lasciare inalterati gli appositi stanziamenti per fiscalizzazione.

Ciò implica che la riduzione per il personale maschile ascende da 9,12 punti a 9,25 punti, mentre quella per il personale femminile si contrae da 14,39 a 13,89 punti e ciò in favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico nonché delle imprese di autotrasporti ed armatoriali.

Analogamente opereranno variazioni da 3,38 a 3,51 punti e da 8,65 punti ad 8,15 punti rispettivamente per il personale maschile e per quello femminile dipendenti da imprese commerciali, considerate esportatrici, da imprese alberghiere, da aziende termali, da pubblici servizi, da aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, da aziende di viaggi, da complessi turistici dell'aria aperta e da imprese di distribuzione e noleggio di film e di servizio di sale cinematografiche.

Alle imprese che operano nelle aree del Mezzogiorno, è, altresì, confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

Con l'articolo 2 si provvede in favore dei datori di lavoro del settore agricolo il differimento, fino al 30 aprile 1984, sia dell'agevolazione, nella misura di due punti della vigente aliquota del 2,72 per cento dell'assicurazione di malattia per tutti gli operai sia dell'ulteriore riduzione del 25 per cento sugli importi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

La necessità dei predetti interventi a favore del settore dell'agricoltura è giustificata in quanto le agevolazioni contributive sono in scadenza con la fine del

l'anno in corso ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983, e nell'articolo 4, comma 26, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 dello stesso anno.

Aderente alla logica dei rappresentati interventi contenuti nel provvedimento in esame è il differimento del termine entro il quale si prevede che debba ultimare i propri lavori la commissione di studio per il riordino strutturale ed organico della materia della fiscalizzazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

A tanto si provvede con l'articolo 3 del presente provvedimento che proroga alla data del 1° marzo 1984 il termine di cui trattasi fissato nello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 1983.

Con l'articolo 4 si intende sovvenire con specifica regolamentazione in favore di quei datori di lavoro che, intendendo avvalersi dell'istituto del condono in materia contributiva disciplinato dal decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, siano incorsi in problemi di liquidità, vantando crediti nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni non ancora esatti. A tali problemi si dà risposta, consentendo ai datori di lavoro che versano nelle accennate situazioni la regolarizzazione delle situazioni debitorie mediante cessione dei crediti di cui si è detto.

Ai fini della operatività dell'introducendo meccanismo solutorio è stato necessario differire di due mesi il termine per la richiesta del condono contributivo scaduto con il 30 novembre 1983.

Con l'articolo 5, infine, si individuano i mezzi finanziari con cui far fronte agli oneri conseguenti ai benefici del provvedimento mediante uno stanziamento di lire 3.964 miliardi.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al comma precedente, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

## ART. 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267.

La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

## ART. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione, di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

## ART. 4.

I datori di lavoro, che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 31 gennaio 1984 e al 30 settembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 31 gennaio 1984.

Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

## ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.